

Sent. 75/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

Dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.77481 da
XX, nato a omissis il omissis, residente in
omissis, Via omissis, rappresentato e difeso
dall'Avv. Sabrina Spatafora (antistatario) ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del legale
via pec ed in Roma, Via Carlo Poma n.2;

Contro

-INPS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Ciro
il Grande 21; INPS Filiale metropolitana Roma via
Amba Aradam 5 ed INPS sede di Pomezia via Pontina
vecchia Km 28,4; rappresentato e difeso nel presente
giudizio dagli Avv.ti Alessandro Di Meglio e Massimo
Boccia Neri e con i quali è elettivamente domiciliato

in Roma alla via Cesare Beccaria n.29;
per il riconoscimento dell'invalidità civile
superiore al 74% e del diritto ai benefici previsti
dall'art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000, ai
fini del diritto alla pensione e dell'anzianità
contributiva;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Vista l'ordinanza n. 138/2021, con la quale è stata
disposta consulenza tecnica d'ufficio;

Visto il decreto 1/2023;

Udite all'odierna udienza le parti, Avv. Mintchev
Mintcho Youliev, in sostituzione, per il ricorrente
e l'avv. Andrea Botta per l'INPS.

FATTO

1. Il ricorrente, dipendente pubblico Maggiore
dell'Esercito Italiano, ritenendo che le infermità da
cui è affetto comportassero un'invalidità superiore
al 74%, chiedeva, previa domanda del 2019, il
riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80 della
legge 388/2000 al Giudice ordinario, che si
pronunciava dichiarando il difetto di giurisdizione
con sentenza n. 1749/2019. Riassunto il giudizio
innanzi a questo Giudice, chiedeva di accertare e
dichiarare a causa delle infermità denunciate una

invalidità in misura superiore al 74% e per l'effetto di dichiarare il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ex art.80, comma 3, L.388/2000 del diritto al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto a pensione e dell'anzianità contributiva, e di conseguenza condannare l'amministrazione competente agli adempimenti necessari per l'adeguamento della posizione contributiva e pensionistica del ricorrente. Con vittoria di spese all'avvocato antistatario.

Il XX risulta affetto da "esiti di recente intervento per ADK tiroideo con metastasi laterocervicali (3/18); ipertensione arteriosa e dislipidemia; anterolistesi di L4 su L5; esiti di pregressa legatura safena esterna ds e incontinenza venosa arti inferiori; lesione del nervo surale ds".

La Commissione medica in data 24/11/2018 aveva giudicato il ricorrente invalido, con riduzione permanente della capacità lavorativa al 40% con decorrenza 15/10/2018. Il consulente di parte, con parere in atti, al contrario ritiene che vi sia una limitazione dell'82% della capacità lavorativa.

2. Con memoria di costituzione, l'INPS ha eccepito

preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100, perché il richiedente è ancora in attività di servizio, nonché il difetto di legittimazione passiva dell'INPS.

Inoltre, ha eccepito l'inammissibilità per non avere l'interessato previamente proposto la domanda amministrativa. Nel merito ha ritenuto infondato il ricorso, in quanto la Commissione medica si è espressa in modo esaustivo, completo e coerente.

3. Con ordinanza è stata richiesta consulenza tecnica d'ufficio, attesa la natura eminentemente medico legale della questione sul seguente quesito:

“accertare se la situazione clinica del ricorrente corrisponda ad una situazione di invalidità civile superiore al 74 per cento, specificando la relativa percentuale e le ragioni medico giuridiche a supporto”. Con decreto 1/2023, su istanza di parte ricorrente, è stato sollecitato il richiesto parere.

4. L'Ufficio medico-legale del Ministero della salute, incaricato della perizia, ha depositato il parere definitivo favorevole al ricorrente, previa visita diretta del ricorrente accompagnato da medico di fiducia, nessuno presente per il convenuto INPS.

5. All'udienza odierna, le parti si sono riportate

agli scritti difensivi.

6. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. L'articolo 80 co. 3 della legge 23/12/2000, n. 388, di cui si invoca l'applicazione, ha previsto che, "a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento....., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa."

1. In primo luogo, si ritiene destituita di fondamento l'eccezione di difetto dell'interesse a ricorrere e di difetto di legittimazione passiva. A supporto motivazionale della sussistenza dell'interesse a ricorrere, occorre precisare che

l'oggetto della domanda riguarda il riconoscimento di una più elevata percentuale di invalidità, già riconosciuta da organo medico in minor misura, e la causa petendi è chiaramente orientata al riconoscimento di benefici di legge, nella specie dei contributi figurativi, per incrementare l'anzianità contributiva relativa ad un trattamento pensionistico pubblico (Cass. Ord. 62/2018); ciò in ragione anche del fatto che sussiste un provvedimento che ha esitato la procedura amministrativa di valutazione della invalidità civile, propedeutico all'eventuale riconoscimento dei richiesti benefici contributivi ai fini pensionistici. Sussiste quindi un rapporto di strumentalità tra l'accertamento dello status di invalidità e la prestazione che si intende ottenere.

Di recente oltretutto le Sezioni Riunite di questa Corte si sono pronunciate in ordine alla problematica della previa domanda amministrativa di pensione, e - pur nell'ambito diverso della causa di servizio - hanno ritenuto ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso a fronte del diniego in sede amministrativa, anche se l'interessato non abbia ancora presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata». (SSRR Sentenza n. 12/2023/QM/PRES). Il

principio espresso può essere richiamato anche nell'odierna fattispecie.

Inoltre, l'INPS è il soggetto che la legge identifica come titolare esclusivo del potere amministrativo in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità e, in quanto tale, unico legittimato passivo in ambito processuale nelle relative controversie.

2. Ciò premesso, trattandosi di questione che involve elementi tecnici della scienza medica, è stata disposta CTU ai sensi dell'art 166 c.g.c., i cui esiti sono favorevoli al ricorrente.

Il CTU ha dapprima ritenuto di dover acquisire la documentazione sanitaria delle infermità oggetto del contenere, soprattutto con riferimento alla “neoplasia tiroidea con interessamento linfonodale, ripetizione in linfonodo sottomandibolare in attesa di asportazione”, non presa in considerazione dalla ASL RM/6 di Anzio - Commissione Invalidità Civile del 2018 pur se riportata nel relativo verbale. Ha depositato il parere definitivo, nel quale ha ritenuto di riconoscere una invalidità civile superiore al 74% nei termini che seguono: “La storia clinica del sig. XX, così come si evince dagli

atti, da quanto emerso dall'anamnesi nonché dalla documentazione fornita successivamente alla visita, depone per la presenza di diverse patologie che insistono sulla persona. In particolare, riveste particolare importanza la tiroidectomia con linfedectomia per ca. papillare della tiroide recidivato nel 2019, trattata anche con radioterapia, in opoterapia sostitutiva, l'ipertensione arteriosa, l'ipercolesterolemia e il recente diabete mellito. Pertanto, considerato il sopradescritto quadro clinico, con riferimento alla data della visita effettuata dalla Commissione di Invalidità di Anzio del 01/01/2018, si ritiene che le infermità in diagnosi comportino, complessivamente valutate, una invalidità superiore al 74%. Più specificatamente: 1) tiroidectomia da ca. papillare (70%) considerata la storia clinica e le terapie effettuate; 2) anterolistesi L4 L5 con spondilosi cervico-dorsale (20%) tenuto conto dell'elettromiografia; 3) insufficienza venosa (11%) visto l'esame ecodoppler presentato e la presenza dei lievi edemi declivi; 4) ipertensione arteriosa con ipercolesterolemia (21%). In conclusione, le invalidità soprariportate comportano una valutazione pari complessivamente

all'83%, secondo la formula riduzionistica per le invalidità plurime di Balthazard, utilizzata per la valutazione delle invalidità civili. Si fa infine presente che, a completamento di quanto esposto, che l'infermità "neoplastica" pur essendo stata evidenziata all'E.O. dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile di Anzio non era stata valutata ai fini dell'invalidità civile.

Allo stato attuale, dovendo valutare anche il diabete mellito, la percentuale di invalidità sale all' 87%."

Va evidenziato che il parere è stato inviato la bozza alle parti e non risultano presentate osservazioni.

3. Tutto ciò considerato, il Decidente condivide le valutazioni espresse dal perito d'ufficio, atteso che il parere ha preso in esame tutte le patologie sussistenti, applicando all'esito la formula riduzionistica per le invalidità plurime di Balthazard. La valutazione effettuata dal CTU nella relazione peritale è correttamente motivata, sulla base della documentazione in atti, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa. Il CTU ha difatti preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da documentazione medica, applicando i

parametri normativi vigenti. Risulta infine
rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti.

4. Non ravvisando elementi per discostarsi dal
giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali
svolte dal collegio medico, dichiara sussistente il
requisito dello stato di invalidità superiore al 74%,
nello specifico pari all'87%, ai fini
dell'attribuzione del beneficio della contribuzione
figurativa di cui all'art. 80 comma 3 della legge
388/2000.

5. Le spese sono compensate, tenuto conto della
complessità delle questioni mediche, peraltro non
completamente considerate all'epoca dalla ASL, che si
era espressa nel merito delle patologie. Nulla per le
spese di giudizio stante la gratuità dello stesso.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza
reietta,
accoglie il ricorso e dichiara sussistente il
requisito dello stato di invalidità superiore al 74%,
nello specifico pari all'87%, e quindi il diritto del
Sig. XX al riconoscimento del beneficio

della contribuzione figurativa di cui all'art. 80

comma 3 della legge 388/2000, utile a fini

pensionistici.

Condanna l'INPS ai conseguenti adempimenti, per

l'adeguamento della posizione del ricorrente.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta

l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del

decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della

parte privata.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di

competenza.

Così deciso, nella Camera di consiglio del 22

febbraio 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.02.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA